



COMUNE DI SAN FERDINANDO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

n. 24 del 31.05.2022

OGGETTO: Tassa Rifiuti (TARI) – Approvazione Piano Economico Finanziario PEF 2022-2025
Approvazione delle tariffe e delle relative scadenze di pagamento per l'anno 2022.
 Applicazione delle riduzioni in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 6, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73)

L'anno *Duemilaventidue*, il giorno *Trentuno* del mese di *Maggio* alle ore *13:00*, nella sala consiliare del Comune, convocata nei modi di legge e nei termini di legge, si è legalmente riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei sottoindicati signori:

N.	Cognome e Nome	P/A
1	TRIPODI ANDREA	SI
2	LOIACONO IRMA	NO
3	D'AGOSTINO ROSA	SI
4	BONASERA SALVATORE	SI
5	PAPARATTO VITTORIO EMANUELE	SI
6	MUMOLI SABATINO	SI
7	STUCCI ALEX	SI
8	DI TOMMASO ANTONIO	NO
9	GAETANO GIANLUCA	NO
10	OLIVA MICHELE	NO
11	GAUDIOSO ANTONIO	NO
12	TAVELLA CARMELITA FRANCESCA	NO
13	COSTA SALVATORE	NO

Presiede il Prof. Andrea Tripodi, nella sua qualità di Sindaco;

Partecipa alla seduta il Dott.ssa Maria Alati, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n.06 consiglieri su n.13 consiglieri in carica, dichiara aperta la discussione in merito all'argomento in oggetto, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

- del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
- del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'Allegato "A" di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

ATTESO che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

CONSIDERATO che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

VERIFICATO che l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 come da confermare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VISTA la LEGGE 19 dicembre 2019, n. 157 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", **Art. 57-bis "Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione del piano economico finanziario e delle tariffe.** Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico":

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) **al comma 652**, terzo periodo, le parole: «per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «**per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205**»;

NUOVO TESTO NORMATIVO

COMMA 652 articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al

costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche ed utenze non domestiche*;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7 del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie

del singolo PEF;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%;

PRESO ATTO che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

CONSIDERATO anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

CONSIDERATO che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 2/2021;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

RIBADITO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2022;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n.116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

RICHIAMATO il vigente "Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.15 in data 20.05.2021:*adeguamento alle disposizioni del DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 116 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (GU Serie Generale n.226 del 11-09-2020) - Entrata in vigore del provvedimento: 26/09/2020.*

VISTA la Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022, con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha disciplinato il Testo Unico della "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF), attuando l'obiettivo di *"far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica"*, che articola i seguenti obblighi di servizio:

- per la qualità contrattuale:
 - a) Gestione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio;
 - b) Gestione dei reclami, delle richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati;
 - c) Punti di contatto con l'utente;
 - d) Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rimborso degli importi non dovuti;
 - e) Ritiro dei rifiuti su chiamata;
 - f) Disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare;
- per la qualità tecnica:
 - a) Continuità e regolarità del servizio;
 - b) Sicurezza del servizio.

RICHIAMATO in particolare l'articolo 3.1 dell'Allegato A (TQRIF) che dispone quanto segue: *"Entro il 31 marzo 2022, termine non perentorio ma ordinatorio, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito"*;

CONSIDERATO che

- entro il 31/03/2022, pertanto, ciascun Ente territorialmente competente(ETC) deve individuare il posizionamento nella matrice degli schemi regolatori, optando tra:
 - Schema I: livello qualitativo minimo;
 - Schema II: livello qualitativo intermedio;
 - Schema III: livello qualitativo intermedio;
 - Schema IV: livello qualitativo avanzato.
- in base al posizionamento scelto, si applicheranno i relativi obblighi di qualità contrattuale e tecnica, via via crescenti passando dal livello I al livello IV, con possibilità di determinare eventuali obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento (art. 2 deliberazione ARERA n. 15/2022; art. 3.2, Allegato A).

TENUTO CONTO che l'adeguamento agli obblighi ed il raggiungimento degli standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dallo schema della matrice regolatoria di appartenenza determinerà degli oneri da inserire nella componente "CQ" del piano finanziario 2022/2025, prevista dalla deliberazione ARERA n. 363/2021;

VISTO il livello qualitativo previsto nel contratto di servizio e la ricognizione condotta nella gestione del servizio dalla quale emerge che gli standard raggiungibili nel periodo 2023-2025 permettono di delineare un percorso che permette di inquadrare l'ente nello schema regolatorio I (livello qualitativo minimo);

RITENUTO per tutti i motivi esposti sopra di individuare come schema applicabile per il periodo di riferimento (2023-2025) lo schema I "livello qualitativo *minimo*";

RICHIAMATA la precedente Delibera di Consiglio Comunale n° 03 del 28.03.2022 ad oggetto: "**TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022 – CONFERMA.**", il cui testo di seguito si trascrive:

-che qualora il Comune sarà posto nella condizione di poter procedere alla definizione delle tariffe TARI 2022 sulla base di un Piano Finanziario 2022-2025 validato ed effettivamente rispettoso della nuova modalità di calcolo definita dall'Autorità con MTR-2, disponendo di tempi consoni per lo svolgimento di tutte le attività prescritte dalla Deliberazione 363/2021/R/Rif, lo stesso si adopererà per procedere tempestivamente alla loro approvazione, nei termini previsti dalla normativa in quel momento vigente;

VISTO il prospetto di PEF pluriennale, allegato alla presente deliberazione, unitamente alla relazione accompagnatoria, quali parti integranti e sostanziali della medesima;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022 che, in assenza dell'Ente Territorialmente Competente, spetta al Comune;

ESAMINATE inoltre le "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013", emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che: "Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti";

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, ammonta a complessivi € 1.276.824,00, e che al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determina ARERA n. 2/Drif/2021 l'onere complessivo corrisponde a € 1.034.883,00, di cui:

	PEF 2022
COSTI FISSI	180.420
COSTI VARIABILI	854.462
TOTALE	1.034.883

PRESO ATTO, dall'esame del Piano Economico Finanziario e dalla relazione di accompagnamento che:

- a) il costo unitario per tonnellata per il 2020 è stato pari a 347,70 €/ton che risulta essere inferiore al fabbisogno standard fissato per il comune di San Ferdinando pari a 437,40 €/ton.
- b) Per effetto dell'incremento degli oneri del servizio raccolta rifiuti il costo complessivo attuale risulta superiore al predetto fabbisogno standard.
- c) tra le cause di tali maggiori oneri, si segnalano:
 - l'affidamento dal mese di luglio 2021, tramite appalto, del servizio di raccolta rifiuti al Gruppo Barbato Holding, per un costo complessivo superiore rispetto alla precedente gestione.
 - gli oneri per la gestione della tendopoli di San Ferdinando;
 - l'incremento esponenziale delle spese di conferimento in discarica.
- d) che per effetto di tali maggiori oneri, per l'anno 2022 non risulta rispettato il parametro indicato all'art. 4 del MTR-2 allegato alla Delibera Arera 363/2021 - *entrate tariffarie previste per l'anno 2022* ($\sum T_a$) \leq *entrate massime* ($\sum T_{max}$) per un importo di € 449.560,00 (**Delta** ($\sum T_a - \sum T_{max}$)) e, pertanto, è necessario, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario, avanzare richiesta al ARERA di superamento del limite alla crescita annuale, come indicato all'art. 4.5 del citato MTR-2.
- e) Dal coso complessivo del servizio raccolta rifiuti è stato portato in detrazione, in applicazione del comma 1.4 della determina ARERA n. 2/Drif/2021, il contributo annuo del MIUR e il contributo concesso dal Ministero dell'Interno per la gestione della tendopoli di San Ferdinando.

PRESO ATTO, altresì, che al Comune di San Ferdinando è stato concesso un contributo statale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, di € 29.966,00 a titolo di contributo per la concessione di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

RITENUTO di approvare la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2022, tra utenze domestiche e utenze non domestiche:

- Utenze domestiche: 60,43%
- Utenze non domestiche: 39,57%

DATO ATTO che le tariffe TARI da applicare l'anno 2022, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui all'allegato della presente deliberazione;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del

30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n.147 del 27/12/2013;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione,effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare:

- a) ai sensi e per gli effetti di cui art. 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 e di quanto previsto nel MTR - 2 di ARERA, il Piano Economico Finanziario 2022 -2025;
- b) le tariffe TARI da applicare per l'anno 2022;

DATO ATTO che la presente deliberazione, per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe 2022 sostituisce la delibera del Consiglio Comunale n° 3 del 28/03/2022 con la quale erano state confermate per l'anno 2022, nelle more dell'adozione del nuovo piano finanziario, le tariffe (TARI) approvate per l'anno 2021.

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario determinare le scadenze per il pagamento della TARI per l'anno corrente come segue:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| a) Prima rata | 31/07/2022 |
| b) Seconda rata | 30/09/2022 |
| c) Terza rata | 30/11/2022 |
| d) Quarta rata | 31/01/2023 |
| e) Pagamento in unica soluzione | 31/07/2022 |

VISTA e RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n.15 del 21.02.2020 ad oggetto: **Nomina del Funzionario Responsabile "nuova" IMU e TARI**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 778 della Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii., conferendogli tutti i poteri di legge;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

VISTI

- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: “5-sexiesdecies. *Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.*”
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, , come modificato dal D.L. del 2/5/2022 a mente del quale “...*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ... Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione*”;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevoli di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

TUTTO ciò premesso e considerato;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **Di APPROVARE IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO “PEF2022”**, determinato secondo quanto previsto dal **MTR-2** (metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti),
3. **di dare atto** che:
 - A) il PEF 2022, come indicato nell'allegato, ammonta a complessivi € 1.276.824,00;
 - B) a seguito dell'applicazione delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determina ARERA n. 2/Drif/2021, l'onere complessivo corrisponde a € 1.034.883,00, di cui:

	PEF 2022
COSTI FISSI	180.420
COSTI VARIABILI	854.462
TOTALE	1.034.883

4. **DI PRENDERE ATTO** che a seguito dell'incremento degli oneri relativi al servizio Rifiuti, per come indicato nelle premesse, , per l'anno 2022 non risulta rispettato il parametro indicato all'art. 4 del MTR-2 allegato alla Delibera Arera 363/2021 - *entrate tariffarie previste per l'anno 2022* ($\sum T_a$) \leq *entrate massime* ($\sum T_{max}$) per un importo di € 449.560,00 (**Delta** ($\sum T_a - \sum T_{max}$)) e, pertanto, è necessario, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario, avanzare richiesta al ARERA di superamento del limite alla crescita annuale, come indicato all'art. 4.5 del citato MTR-2.
5. **Di APPROVARE**, in relazione al Piano economico Finanziario approvato, le tariffe definitive relative alla TARI 2022, come indicate nell'allegato;
6. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione, per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe 2022 sostituisce la delibera del Consiglio Comunale n° 3 del 28/03/2022 con la quale erano state confermate per l'anno 2022, nelle more dell'adozione del nuovo piano finanziario, le tariffe (TARI) approvate per l'anno 2021.
7. **DI DETERMINARE** gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato digestione dei rifiuti urbani secondo lo schema I "livello qualitativo minimo" di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio digestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif.;
8. **DI ARTICOLARE** come segue le scadenze per il pagamento della TARI 2022:
 - a) Prima rata 31/07/2022
 - b) Seconda rata 30/09/2022
 - c) Terza rata 30/11/2022
 - d) Quarta rata 31/01/2023
 - e) Pagamento in unica soluzione 31/07/2022
9. **DI DISPORRE** che il contributo statale di € 29.966,00, concesso al Comune di San Ferdinando, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, sia applicato, mediante riduzione proporzionale della TARI dovuta, in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
10. **DI DARE ATTO** che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
11. **DI TRASMETTERE** il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione;
12. **DI DARE ATTO** che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
13. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito

informatico dello Ministero medesimo.

14. **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a seguito di separata votazione resa per alzata di mano avente il seguente risultato proclamato dal Presidente:

Consiglieri presenti: n. 6

Voti favorevoli: n.6

Voti contrari: /

Astenuti: n. /



COMUNE DI SAN FERDINANDO
(CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)

Proposta di deliberazione Consiglio Comunale n.24 del 31.05.2022

OGGETTO: Tassa Rifiuti (TARI) – Approvazione Piano Economico Finanziario PEF 2022-2025 Approvazione delle tariffe e delle relative scadenze di pagamento per l'anno 2022. Applicazione delle riduzioni in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 6, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73)

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Per quanto di competenza il sottoscritto funzionario, sulla proposta in oggetto, esprime: **PARERE FAVOREVOLE** sotto il profilo della regolarità tecnica ed attesta la regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L. vo 18/08/2000, n. 267, come modificati dal D.L. n. 17472012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213.

San Ferdinando, 24.05.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ing. Ferdinando Laruffa

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto di competenza il sottoscritto funzionario, sulla proposta in oggetto, esprime: **PARERE FAVOREVOLE** sotto il profilo della regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, D.L.vo 267/2000, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213.

San Ferdinando, 24.05.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Antonino Gulli

Tariffe TARI 2022

Comune di San Ferdinando RC

KG rifiuti	% dom	% non dom
16.500,00	60,43%	39,57%

Costi Fissi PEF	Costi Variabili Pef
184.131,25 €	875.638,71 €

costi	fissi	variabili	totale
PEF	184.131,25 €	875.638,71 €	1.059.769,96 €
valore riduzioni tariffarie	3.711,66 €	21.177,63 €	24.889,29 €
totali	187.842,91 €	896.816,34 €	1.084.659,25 €

Tariffe	2022		lordo
Tariffe Domestiche	fissa €/mq	variabile €	
1	0,449	141,55	
2	0,521	243,47	
3	0,565	297,26	
4	0,604	356,71	
5	0,609	430,32	
6	0,587	491,19	

Tariffe non Domestiche	fissa €/mq	variabile €/mq	lordo
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,620	3,134	3,754
2 - Cinematografi e teatri	0,394	2,000	2,394
3 - Autorimesse emagazzini senza alcuna vendita diretta	0,386	1,983	2,369
4 - Campaggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,728	3,733	4,461
5 - Stabilimenti balneari	0,581	2,963	3,544
6 - Esposizioni, autosaloni	0,561	2,872	3,433
7 - Alberghi con ristorante	1,191	6,089	7,280
8 - Alberghi senza ristorante	0,950	4,844	5,794
9 - Case di cura e riposo	1,073	5,482	6,555
10 - Ospedali	1,127	5,741	6,868
11 - Uffici, agenzie, studi professionali	1,152	5,870	7,021
12 - Banche ed istituti di credito	0,778	3,949	4,727
13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,112	5,642	6,754
14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,380	7,039	8,419
15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,896	4,559	5,455
16 - Banchi di mercato beni durevoli	1,408	7,163	8,571
17 - Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,944	4,797	5,741
18 - Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,385	7,056	8,441
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,944	4,797	5,741
20 - Attivita' industriali con capannoni di produzione	1,220	6,198	7,417
21 - Attivita' artigianali di produzione beni specifici	0,925	4,701	5,627
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	0,906	4,622	5,527
23 - Mense, birrerie, amburgherie	4,024	20,508	24,532
24 - Bar, cafe', pasticceria	4,370	22,254	26,624
25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,992	15,230	18,223
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	1,969	10,030	11,998
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1,973	10,064	12,037
28 - Ipermercati di generi misti	5,022	25,603	30,625
29 - Banchi di mercato genere alimentari	2,156	10,973	13,128
30 - Discoteche, night club	5,704	29,078	34,782
	1,319	6,725	8,043

IL SINDACO-PRESIDENTE

f.to Prof. Andrea Tripodi

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Maria Alati

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line del sito di questo Comune il 14-06-2022 e vi rimarrà per quindici giorni.

Data 14-06-2022

IL MESSO COMUNALE

f.to Scrugli Serafino

Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito di questo Comune il _____ e per 15 giorni consecutivi.

Data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Maria Alati

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta, esecutiva in data _____ perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.L.vo n. 267/2000.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000.

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Maria Alati